IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul "*Green Deal europeo*" (2019/2956(RSP));

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*";

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (nel seguito anche *regolamento RRF*);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che "*le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR*";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, relativo all'assegnazione delle risorse del PNRR in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, con decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 e, da ultimo, con decisione del Consiglio ECOFIN 12 novembre 2024;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («*Normativa europea sul clima*»);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2023/C 80/01), recante "*Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 3 marzo 2023;

CONSIDERATO che, con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è stata introdotta nel PNRR dell'Italia la nuova Missione 7 "*REPowerEU*";

VISTO l'Investimento 16 "*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI"* previsto nell'ambito della Missione 7 "*REPowerEU*" del medesimo PNRR (M7 I16), che prevede un regime di sovvenzioni, con una dotazione finanziaria pari a 320 milioni di euro, volto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili in Italia da parte di piccole e medie imprese;

VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR per M7 I16 ed in particolare:

- milestone M7-43 in scadenza al T4/2024 (31 dicembre 2024): entrata in vigore dell'Accordo attuativo;

- milestone M7-44 in scadenza al T4/2024 (31 dicembre 2024): trasferimento di euro 320.000.000 dall'Italia a Invitalia per il regime;
- target M7-45 in scadenza al T2/2026 (30 giugno 2026): sottoscrizione da parte di Invitalia di convenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione). Elaborazione, da parte di Invitalia, di una relazione che illustra in dettaglio la percentuale del finanziamento che contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento RRF;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 giugno 2024, n. 134, recante rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni titolari di interventi PNRR di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, che, per l'Investimento 16 "*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI*", assegna al Ministero delle imprese e del made in Italy l'importo complessivo di 320 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 ottobre 2024, n. 255, recante l'aggiornamento della tabella A allegata al sopra citato decreto 3 maggio 2024;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e

procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*") e la comunicazione della Commissione UE 2023/C 111, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "*non arrecare un danno significativo*" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 dicembre 2023, n. 287 e, in particolare, l'articolo 12, il quale prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta del "*Registro delle tecnologie per il fotovoltaico*" in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono a specifici requisiti di carattere territoriale e qualitativo;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto "*tagging*"), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTO l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

VISTA la necessità di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri

programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, approvato da ultimo con decreto del direttore generale dell'Unità di Missione in data 29 novembre 2023;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*" e, in particolare, l'articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2024, n. 52;

VISTO il punto 7 del su richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che prevede che "*Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea*";

VISTO il decreto interministeriale recante l'istituzione e l'organizzazione interna dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1096;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice

identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 contiene disposizioni in materia di CUP, come anche precisato dalla circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese n. 267782 del 12 luglio 2023, recante "*Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto*";

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, "*Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale*";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante "*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*";

CONSIDERATO che Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte; infatti l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, stabilisce che "*oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società*";

CONSIDERATA la nota prot. n. 0411334 del 16 ottobre 2024, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII

-Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Invitalia Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021-2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, denominato "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

CONSIDERATO che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato "*Principio di auto-organizzazione amministrativa*", al comma 1 prevede che "*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società "in house" lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*";

CONSIDERATO che lo stesso comma 2 prevede che "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche*" e che "*in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*";

CONSIDERATO che il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy 13 novembre 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è adottato ai

fini della realizzazione dell'Investimento 16 "*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI*" previsto nell'ambito della Missione 7 "*REPowerEU*" del PNRR;

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy 13 novembre 2024 fornisce le direttive per l'attuazione dell'investimento pubblico diretto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica, mediante l'installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l'autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell'energia;

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy 13 novembre 2024 all'articolo 1 comma 1, lett. q, individua Invitalia, in qualità di soggetto in house della pubblica amministrazione, quale soggetto gestore di cui il Ministero si avvale, mediante apposita convenzione, per le attività di gestione dell'intervento "*Incentivi per il sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI*", ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy 13 novembre 2024 all'articolo 4 comma 2, riconosce gli oneri di gestione effettivamente sostenuti connessi alle attività di supporto tecnico-operativo entro il limite massimo del 2,5 (due virgola cinque) per cento delle risorse previste per l'Investimento 16 "*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI*", pari all'importo complessivo di 320 milioni di euro;

CONSIDERATO che, al fine di realizzare M7 I16, l'Allegato alla citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, come successivamente modificata, prevede che l'Italia e Invitalia S.p.A. firmino un apposito accordo attuativo;

CONSIDERATO che in data 3 dicembre 2024 è stato sottoscritto, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Invitalia, l'Accordo attuativo per la realizzazione dell'Investimento 16 "*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI*" previsto nell'ambito della Missione 7 "*REPowerEU*" del PNRR;

TENUTO CONTO della necessità di sottoscrivere il presente atto convenzionale in esito alla previsione di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR per M7 I16 e, in particolare, il raggiungimento della milestone M7-44 che prevede il trasferimento a Invitalia delle risorse entro il 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che con nota prot. MIMIT n. 2774 del 4 aprile 2024, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ha richiesto ad Invitalia di formulare una proposta progettuale pluriennale avente ad oggetto gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari allo svolgimento delle diverse fasi di attuazione dello strumento agevolativo *"Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI*" nell'ambito di M7 I16, previa verifica dei presupposti per un affidamento *in house*;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. MIMIT n. 59108 del 22 novembre 2024, Invitalia ha trasmesso la proposta progettuale finalizzata al supporto tecnico-specialistico per la gestione dello strumento agevolativo "*Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI*", corredata degli elementi richiesti per la valutazione da parte del Ministero, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023;

CONSIDERATO che, con nota prot. int. n. 1973 del 22 novembre 2024, la Divisione V del MIMIT-DGIAI ha attestato l'esito positivo della verifica di congruità economica dell'offerta di Invitalia effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, in quanto il ricorso all'*Agenzia* risponde a criteri di efficienza, efficacia, economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto dell'affidamento e che l'offerta presentata, oltre a conseguire risparmi di spesa rispetto ai parametri di mercato;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 59339 del 22 novembre 2024, il Ministero, valutata positivamente la congruità economica dell'offerta, ha approvato la proposta progettuale trasmessa da Invitalia con nota acquisita al prot. MIMIT n. 59108 del 22 novembre 2024;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 115929 del 28 novembre 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero - ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, sopra citato;

TENUTO CONTO che in data 5 dicembre 2024 è stata sottoscritta la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in ordine alla gestione e attuazione della misura "*Incentivi per il sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI - FER*", volto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia per l'autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell'energia (Investimento 16 - Missione 7 "*REPowerEU*" del PNRR);

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", e, in particolare, l'articolo 2, che dispone che «*Le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"*»;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy -

Dipartimento per le politiche per le imprese avvenuta con decreto del Presidente Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024, al n. 200;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2023, n. 281, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2023, n. 281, recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 10 gennaio 2024, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024 al n. 267;

DECRETA

Articolo 1
(*Approvazione della Convenzione del 5 dicembre 2024*)

1. È approvata la Convenzione del 5 dicembre 2024 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in ordine alla gestione e attuazione della misura "*Incentivi per il sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI - FER*", volto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia per l'autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell'energia (Investimento 16 - Missione 7 "*REPowerEU*" del PNRR), sottoscritta con firma digitale dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese e dall'Amministratore delegato di Invitalia, in data 5 dicembre 2024.

2. Ai fini del raggiungimento della milestone M7-44 associata all'Investimento M7 I16, le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, comprensive degli oneri di gestione, come individuate dall'articolo 6 della Convenzione di cui al comma 1, sono integralmente trasferite a Invitalia, in conformità a quanto disposto dalla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificata con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, con decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 e, da ultimo, con decisione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Giuseppe Bronzino*)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

Giuseppe Bronzino
MISE/80230390587
06.12.2024 11:04:55 GMT+01:00